

Regolamento

per il riconoscimento della formazione permanente

1. Contesto

Secondo l'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (822.116), art. 1 cpv. 2 e art. 7, questi soggetti sono tenuti a seguire una formazione permanente pertinente allo scopo di approfondire e tenere aggiornate le proprie conoscenze professionali.

Per farlo sono richiesti degli

- enti (istituzioni, associazioni, organizzazioni ecc.) che propongano formazioni continue nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS)

La SSSL ha elaborato un Regolamento sulla formazione permanente in vigore dal 01.01.2022, che stabilisce l'obbligo e la raccomandazione di formazione permanente:

- Per gli specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL), l'obbligo di formazione permanente annuo ammonta a 6 unità formative (tecnici della sicurezza specialisti SLPS) o 8 unità formative (ingegneri della sicurezza)
- Per COSEC, PERCO e assistenti di sicurezza, la raccomandazione di formazione permanente annuale è di 2 unità formative
- Per gli incaricati della sicurezza (membri della direzione), la formazione permanente annuale raccomandata è di 1 unità formativa

Dal 1° gennaio 2022, secondo l'Allegato 2 della Direttiva n. 6508 della CFSL, la SSSL è tenuta a verificare i documenti di formazione permanente di ingegneri della sicurezza, responsabili della sicurezza ed esperti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS) e deve fornire un certificato di formazione agli specialisti MSSL che soddisfano i requisiti della formazione permanente.

La segreteria e la commissione formazione dell'SSSL verificano regolarmente

- le domande degli enti di formazione permanente
- le tematiche e la durata della formazione permanente
- i documenti giustificativi di formazione permanente

2. Registrazione dell'ente di formazione

Le istituzioni, organizzazioni, associazioni e specialisti MSSL o gruppi PERCO attivi nella formazione permanente in ambito SLPS possono richiedere il riconoscimento e l'etichettatura ufficiali delle proprie formazioni da parte dell'SSSL.

In precedenza, l'ente di formazione si deve registrare sul sito Internet dell'SSSL con le seguenti informazioni:

- Designazione dell'ente di formazione
- Indirizzo postale/di fatturazione
- Cognome e nome dell'interlocutore
- Indirizzo e-mail
- Indirizzo Internet

Gli enti registrati sono elencati sul sito web dell'SSSL e possono successivamente far controllare e convalidare le **formazioni continue** che riguardano l'SLPS.

3. Riconoscimento delle formazioni

Per la valutazione di ciascuna formazione viene effettuata una domanda dal sito Internet almeno un mese prima della pubblicazione del corso presso l'SSSL. Nei limiti del possibile, si raccomanda di presentare domande raggruppate per semestre o per anno.

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- Titolo della formazione
- Temi della formazione
- Programma dettagliato
- Nomi dei relatori
- Durata effettiva
- Modello del giustificativo di formazione, che deve includere il titolo, i temi, la data, il cognome e il nome dei partecipanti, oltre alla durata della formazione.

Una volta portata a termine la valutazione, l'SSSL fornisce una conferma e comunica l'etichetta di certificazione e il numero di unità formative convalidate che possono essere utilizzati sui vari supporti di comunicazione riguardanti la formazione in questione, soprattutto sul giustificativo di formazione.

Si raccomanda di riportare la seguente frase: ***"Secondo il regolamento sulla formazione permanente della Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro (SSSL), questa formazione rappresenta X unità di formazione permanente"***.

In caso di modifica di una formazione permanente, ad esempio dei temi o della durata, deve essere richiesto un nuovo riconoscimento.

4. Canone di elaborazione

La SSSL addebita un canone di elaborazione pari a CHF 100.- annui per gli enti che propongono fino a 4 formazioni all'anno nell'ambito della sicurezza e della salute sul lavoro e CHF 200.- annui per gli altri.

Questo costo include la registrazione dell'ente sul sito web (con link ipertestuale), il controllo dettagliato delle formazioni proposte, l'utilizzo dell'etichetta e la pubblicazione online della formazione nell'agenda delle formazioni continue riportate sul sito dell'SSSL.

5. Utilizzo del logo

In caso di utilizzo errato dell'etichetta, la SSSL si riserva il diritto di eliminare l'ente dall'elenco.

Il presente regolamento

- sostituisce tutte le versioni precedenti
- è stato approvato nel corso della riunione del consiglio direttivo del 27 febbraio 2023
- entra in vigore con il 1° aprile 2023

Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ch. Wyssmüller'.

Christian Wyssmüller
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gianfranco Rusca'.

Gianfranco Rusca
Vice presidente

Friburgo, 27 febbraio 2023